

# **TI\_GERICHTE 16.2015.38 vom 25. Oktober 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-10-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2015.38](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2015.38)

FR: TI\_GERICHTE 16.2015.38 du 25 octobre 2017

IT: TI\_GERICHTE 16.2015.38 del 25 ottobre 2017

## **Regeste**

Mutuo - diritto di essere sentito - diritto di ottenere una decisione motivata

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 22 maggio 2015. Introdotto il 19 giugno 2015 il reclamo è di conseguenza tempestivo.

### **E. 2**

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha ommesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

### **E. 3**

Il Pretore, accertato che il veicolo acquistato tramite il finanziamento ottenuto da RE 1 il 25 luglio 2005 era stato immatricolato a nome della convenuta dal 16 agosto 2005 al 25 aprile 2007, ha ritenuto che tale circostanza non provasse, da sola, la tesi dell'attore giacché “non basta essere l'intestatario di un veicolo per comprovare di avere ricevuto un prestito del valore corrispondente da parte di colui che ha fatto capo a un contratto di finanziamento per permetterne l'acquisto”. A suo parere “gli scenari potrebbero infatti essere ben diversi e fra gli stessi vi è pure quello proposto dalla convenuta”. Certo, egli ha soggiunto, quest'ultima non ha provato la sua tesi, ma ciò non è decisivo poiché “lo strumento della controprova diviene d'attualità soltanto quando la parte gravata dal relativo onere probatorio (ossia l'attore) ha fatto fronte alla prova piena delle sue pretese di causa. Prova che invece difetta in concreto”. Il primo giudice ha poi considerato che l'audizione testimoniale resa dal patrocinatore dell'attore, per il quale due consulenti della G \_\_\_\_\_ SA da lui contattati “avevano confermato che sullo schermo del computer vedevano che era la convenuta a effettuare i pagamenti rateali”, non aveva trovato alcun riscontro probatorio nell'istruttoria e che “anzi, il dire di quell'avvocato è sconfessato dalla documentazione prodotta dalla [stessa] G \_\_\_\_\_ dove si legge nello scritto 31 gennaio 2013 che i ratei sono stati pagati utilizzando delle polizze prestampate a nome del cliente”, di modo che non era

possibile risalire a chi aveva effettivamente effettuato il pagamento . Per il Pretore “ considerate anche le altre risultanze istruttorie” non sussistono quindi sufficienti riscontri probatori che avvalorino la tesi attorea, ritenuto che l'attore ha perfezionato un contratto con la G \_\_\_\_\_ SA per il quale è tenuto a rispondere e che, in virtù dell'art. 8 CC, incombeva a lui l'onere probatorio in merito a un eventuale altro accordo tra lui stesso e la convenuta, circostanza che appunto non è stata dimostrata in alcun modo, donde la reiezione della petizione.

### **E. 3.2**

con rinvii). U n'autorità incorre in un diniego di giustizia formale se omette di pronunciarsi su delle censure che presentano una certa importanza, se non considera degli allegati e degli argomenti importanti per la decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con riferimenti; sentenze del Tribunale federale 5A\_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1 e 5A\_111/2015 del 20 ottobre 2015 consid. 3.1) o se non tiene conto senza una valida ragione di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza (DTF 140 III 266 consid. 2.3 e 129 I 8 consid. 2.1). In particolare un giudizio, benché non sia sprovvisto di motivazione, non può considerarsi sufficientemente motivato se la parte in causa non trova nel medesimo le ragioni per cui non sono stati tenuti in considerazione mezzi di prova pertinenti e regolarmente prodotti concernenti un fatto la cui esistenza o inesistenza è stata constatata dal giudice (DTF 101 Ia 552 consid. 4d ; sentenza del Tribunale federale 5A\_13/2011 dell'8 febbraio 2011 consid. 3.1 con riferimenti; II CCA inc. 12.2010.174 del 23 marzo 2011 consid. 6; Leu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2<sup>a</sup> edizione, n. 48 seg. ad art. 157; Brönnimann in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 5 e 30 seg. ad art. 157). b) In concreto, il Pretore ha certamente indicato i motivi per i quali egli ha concluso per la reiezione della petizione, valutando, in particolare l'audizione testimoniale del patrocinatore dell'attore e quella di \_\_\_\_\_ J \_\_\_\_\_, la documentazione prodotta in edizione dalla Sezione della circolazione, dalla G \_\_\_\_\_ SA e dalla convenuta. Sulle restanti prove, segnatamente le testimonianze di \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ così come gli interrogatori delle parti, egli si è limitato a osservare che non avvaloravano la tesi dell'attore. Certo, nulla impediva di scartare le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_, la quale nemmeno ricordava chi fosse la donna che aveva chiesto al fratello di prestare il suo nome per un contratto di finanziamento, o le risultanze degli interrogatori delle parti, le quali si sono limitate a confermare le rispettive tesi già allegare nei memoriali scritti. Per contro, le deposizioni di \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_, che hanno dichiarato di sapere che RE 1 aveva acceso un finanziamento per CO 1 e che questa avrebbe pagato le rate, sembrano adatte a confortare la tesi dell'attore e quindi potenzialmente rilevanti ai fini del giudizio. Se non che la decisione impugnata non permette di capire se il Pretore ha ommesso di considerarle o se dopo averle esaminate le ha scartate, la generica motivazione per cui “considerate anche le altre risultanze istruttorie, non sussistono sufficienti riscontri probatori che avvalorino la tesi attorea ” non essendo sufficiente. c) Nelle circostanze descritte, si ravvisa una violazione del diritto alla motivazione, la quale implica l'annullamento della decisione impugnata. Né, trattandosi di valutazione delle prove e quindi dell'accertamento dei fatti, la lesione può essere sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF 138 II 84 consid. 4; 137 I 197 consid. 2.3.2). Ne segue che il reclamo deve essere accolto, senza che sia

necessario esaminare le altre censure sollevate dal reclamante. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Pretore affinché emani un nuovo giudizio in cui si pronuncerà su tutte le prove pertinenti per il giudizio .

#### **E. 4**

Per il reclamante il primo giudice ha accertato i fatti in maniera manifestamente errata perché ha omesso di considerare la deposizione scritta e la testimonianza di \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_, così come la testimonianza di \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_, ciò che costituisce una violazione del diritto a una decisione motivata. Egli si duole inoltre del fatto che il primo giudice ha ritenuto l'audizione testimoniale del proprio patrocinatore "sconfessata" dalla documentazione prodotta in edizione dalla G \_\_\_\_\_ SA, rilevando in particolare che la banca nemmeno ha prodotto l'intera documentazione richiestale. A suo avviso, infine, tutta una serie di indizi – già evidenziati nelle sue conclusioni – suffragano la sua tesi, segnatamente il fatto che la vettura fosse stata immatricolata e utilizzata dalla convenuta, che la cessazione del pagamento delle rate sia avvenuta proprio nel periodo in cui la convenuta ha venduto la vettura e che la versione dei fatti fornita dalla convenuta non è stata dimostrata.

#### **E. 5**

a) Ora, per l'art. 238 lett. g CPC una decisione con motivazione scritta deve contenere i motivi su cui si fonda. Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Scopo di tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi espressamente su ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio. La motivazione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi, oppure da rinvii ad altri atti. Il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione adottata dal giudice è errata (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A\_306/2016 del 7 luglio 2016 consid.

#### **E. 6**

Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza, ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, l'opponente non ha formulato osservazioni al reclamo e non può essere considerata soccombente (CCR, sentenza 16.2014.36 dell'8 ottobre 2014 consid. 5 con riferimento a DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Allo Stato del Cantone Ticino, poi, possono essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono ritornati al Pretore per una nuova decisione nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: – – Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.